

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**col Ministro della sanità**

(BINDI)

**col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1998**

**Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	9
Disegno di legge .....	»	17
Capo I - Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche e di ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	»	17
Capo II - Disposizioni di carattere strumentale per la migliore organizzazione del Corpo .....	»	23
Capo III - Disposizioni in materia finanziaria e contabile .	»	25

ONOREVOLI SENATORI. — La continua evoluzione tecnologica, resa possibile dalle concomitanti conquiste scientifiche e dal loro crescente impiego in ambito sociale, ha procurato senza dubbio un progressivo innalzamento delle condizioni di vita civile ingenerando però, nel medesimo contesto, anche una evoluzione dei rischi.

A tutto ciò corrisponde un aumento delle esigenze di sicurezza cui consegue, con sempre maggiore evidenza, la necessità non più di intervenire a tutela della collettività soltanto con operazioni di soccorso ma di procedere in un'ottica di previsione e prevenzione, intesa, in senso generale, come vera e propria «protezione».

È ormai da qualche anno che tale indirizzo e la conseguente nuova concezione delle attività di protezione civile va sostituendosi gradualmente alla precedente visione del soccorso inteso come intervento riparatore o limitatore del danno determinando, in tal modo, un autentico rigetto di idee non più al passo con i tempi e il concomitante instaurarsi di un concetto della «protezione civile» che assume una dimensione e una connotazione sempre più ispirata alla funzione sociale cui è teleologicamente diretta, strettamente connessa con la necessità di un apporto sempre più cospicuo di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

In sostanza, si manifesta con sempre maggiore evidenza l'esigenza di indirizzare l'attività di prevenzione e previsione verso una visione programmatica che necessariamente deve essere finalizzata ad un accrescimento della conoscenza attraverso l'intensificazione degli sforzi diretti alla comprensione degli eventi; il che consente, poi, attraverso un procedimento induttivo, di ricavare regole generali sulle quali fondare,

successivamente, ipotesi di previsione dell'evento e programmi di prevenzione.

Ciò comporta la necessità di rinvenire adeguati strumenti metodologici per sopprimere alle lacune che penalizzano le attività di prevenzione e di soccorso. Detta ineludibile esigenza appare chiaramente imputabile, oltre che alla oggettiva difficoltà di individuare rimedi, all'insufficienza delle risorse finanziarie e alla correlata carenza dei mezzi e delle strutture, alla stessa insufficienza delle risorse umane, che negli ultimi tempi ha assunto dimensioni macroscopiche.

In altre parole, anche l'esigenza di pianificazione nel settore in argomento viene ad inquadrarsi nelle medesime problematiche che impongono lo snellimento e la semplificazione di alcuni macchinosi procedimenti ormai tipici dell'azione della pubblica Amministrazione, nonché la concreta attuazione di iniziative che vedono l'Amministrazione stessa tra le strutture che si pongono al servizio della collettività attraverso l'erogazione di prestazioni e servizi proporzionati alle nuove e crescenti esigenze che si sviluppano all'interno della società civile.

Al perseguimento delle finalità sopra descritte non può certamente sottrarsi il Ministero dell'interno, da sempre depositario di competenze primarie per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dei loro beni, esercitate anche attraverso il Corpo dei vigili del fuoco, a cui fanno capo un numero sempre maggiore di compiti dall'epoca della sua istituzione (che lo vedeva operante in ambiti territoriali limitati alla provincia) fino ai giorni attuali che lo vedono protagonista in qualsiasi tipo di servizio tecnico finalizzato alla generale tutela dell'incolumità delle persone e alla preservazione dei beni; ciò attraverso un impegno sempre crescente

sia in termini numerici degli interventi, sia riguardo alle tipologie sempre più sofisticate degli stessi, e che spazia, altresì, fino a una vasta attività di consulenza scientifica attraverso studi, ricerche e prove tecniche di materiali destinati all'uso della collettività.

Va da sè che un'attività così ampiamente varia ed emergente ad alti livelli non può prescindere dalla presenza di un organico di uomini, di mezzi e di infrastrutture di assoluto e primario rilievo per assicurare alla collettività un servizio essenziale irrinunciabile.

Orbene, se la professionalità del Corpo dal punto di vista degli organici che formano lo *staff* dirigenziale e direttivo non entra in discussione, tenuto conto che i relativi ruoli sono costituiti da una più che qualificata compagine di ingegneri e architetti - il che offre assoluta garanzia per quanto concerne l'esercizio delle attribuzioni e delle competenze a livello scientifico e tecnico con la conseguente esigenza, nell'immediato, di un lieve incremento degli organici - non altrettanto può, invece, dirsi a proposito della consistenza degli organici del rimanente personale che, ancorchè formato nelle previsioni dotazionali delle varie qualifiche e professionalità da circa 30.000 unità, è allo stato attuale fortemente sottodimensionato a causa di vacanze determinatesi in seguito all'esodo volontario, dovuto principalmente a iniziative di prepensionamento e ad altri fenomeni propulsivi dell'esodo stesso.

Nel contesto sopra descritto si viene pertanto ad evidenziare, in maniera ormai impellente, il problema della riorganizzazione dei servizi di prevenzione e di intervento che si pongono come prerogativa essenziale fra i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le problematiche in parola si sono, d'altra parte, imposte all'attenzione dell'Amministrazione dell'interno ormai da tempo, nel generale quadro delle varie iniziative finalizzate al potenziamento del Corpo il quale, tra l'altro, con l'avvento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio

nazionale di protezione civile, ha assunto una connotazione nuova e particolarmente qualificante quale «componente fondamentale» del Servizio stesso. Delle esigenze del Corpo nazionale il Governo si è fatto autorevole interprete, sottoscrivendo uno specifico protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL il 18 marzo 1997, i cui contenuti sono stati in linea di massima recepiti nel presente disegno di legge. Tale iniziativa compendia, peraltro, soltanto le misure più urgenti finalizzate a riqualificare, almeno in parte, la funzionalità del Corpo nel nuovo contesto storico che lo vede sempre più protagonista nei ricorrenti temi di protezione civile che si pongono all'attenzione nel moderno sistema di vita, nonchè a far fronte alle più impellenti esigenze del servizio ed, in particolare, all'aumentata richiesta di uomini conseguente alla riclassificazione di alcuni aeroporti, alla istituzione degli otto comandi di vigili del fuoco nelle nuove province, alla necessità di costituire dei nuclei di vigilanza antincendio anche presso le sedi degli Organi costituzionali, per garantirne la sicurezza.

Essa, pertanto, non intende porsi come la realizzazione del programma finale di potenziamento e ristrutturazione (che prevede tempi alquanto lunghi e che, comunque, non è ipotizzabile che possa trovare sbocchi, secondo le dimensioni che l'Amministrazione si è programmata, nell'attuale momento di congiuntura economica), tenuto anche conto che, in seguito alla verifica dei carichi di lavoro, conseguirà una dotazione organica di dimensione notevolmente superiore a quella attuale.

L'allegato testo normativo, succintamente illustrato nella premessa nei suoi temi essenziali, è articolato in tre capi e quattordici articoli di cui vengono, di seguito, delineati i contenuti.

#### *Capo I (articoli 1-5)*

Contiene disposizioni in materia d'incremento degli organici e di ordina-

mento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*Articolo 1.* L'incremento di organico trae origine: per i dirigenti dalla necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; per i medici dalla necessità di potenziare e decentrare, anche a livello periferico, il servizio sanitario del Corpo, attualmente operante solo a livello centrale. L'iniziativa è finalizzata, anche relativamente a tale ultima categoria di personale, a contemperare le attribuzioni ad essa finora conferite con i nuovi compiti affidati al servizio in parola da disposizioni legislative per l'applicazione al personale del Corpo delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; per i vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto, dalla necessità di reintegrare la relativa forza organica che, indipendentemente dai prepensionamenti, risulterà comunque ulteriormente depauperata per effetto dell'applicazione del nuovo orario di lavoro previsto dall'ultimo contratto di categoria; per tutti gli altri profili dalle accresciute esigenze connesse con l'istituzione delle nuove province.

Il proposto incremento di organico viene chiaramente evidenziato nella apposita tabella allegata. Il Corpo ha infatti definito i carichi di lavoro secondo la metodologia approvata dal Dipartimento della funzione pubblica entro la data del 30 aprile 1997, fissata dalle disposizioni legislative vigenti. Essendo tuttavia emersa la necessità di un considerevole aumento di organico, al quale non si sarebbe potuto provvedere se non mediante la complessa procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'Amministrazione, che doveva provvedere a destinare personale nelle otto province di nuova istituzione, ha ritenuto comunque necessario stabilire in via provvisoria le dotazioni per i nuovi uffici, modificando

soltanto la distribuzione degli organici sul territorio e senza alcun aumento di personale. Il relativo provvedimento è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1997. Potendo, peraltro, la successione delle varie norme e dei provvedimenti in materia di definizione dei carichi di lavoro e delle piante organiche ingenerare difficoltà interpretative in relazione alla concreta quantificazione degli organici del Corpo, con la norma proposta si intende fugare ogni possibile perplessità e salvaguardare espressamente l'attuale livello di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che risulta già insufficiente per i crescenti compiti di istituto.

Nei comandi provinciali dei vigili del fuoco molteplici e varie sono le procedure amministrative, anche di rilevante importanza, mentre gli organici della carriera direttiva prevedono solo funzionari tecnici e non contemplano quelli amministrativi. Per porre rimedio a questa anomalia si rende necessario istituire un ruolo direttivo amministrativo (VIII e IX qualifica funzionale) nel quale viene a confluire quello attuale ad esaurimento, che pertanto viene abolito. In prima applicazione si prevede l'inquadramento delle quindici unità di detto ruolo ad esaurimento attualmente in servizio.

Allo scopo di provvedere rapidamente e con rilevanti economie alla copertura dei posti nel profilo di ragioneria si prevede il ricorso all'assorbimento di idonei di un concorso già espletato, previa attuazione della procedura di mobilità orizzontale.

Si prevede, infine, un incremento del fondo relativo ai rinnovi contrattuali del personale, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, al fine di assicurare la perequazione del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*Articolo 2.* La previsione di una diversa composizione della Commissione medica preposta agli accertamenti dei requisiti psicofisici, previsti dalla normativa vigente per l'accesso ad alcuni profili del Corpo nazio-

nale dei vigili del fuoco, risponde ad un'esigenza di maggiore funzionalità. Infatti, la ristrettezza degli organici del ruolo sanitario del Corpo, dei quali anche con questa stessa proposta si prevede un ampliamento, determinava una estrema rigidità che ha in passato comportato non pochi problemi organizzativi.

Poichè, inoltre, alcuni dei requisiti previsti comportano la necessità di procedere ad accertamenti di natura specialistica, si è prevista una opportuna e qualificata integrazione della Commissione stessa.

*Articolo 3.* I giovani che svolgono il servizio ausiliario di leva nella Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria hanno la possibilità, all'atto del collocamento in congedo, di essere trattenuti in servizio e, successivamente, di essere immessi nei corrispondenti ruoli, secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

Tale possibilità è invece attualmente preclusa agli ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; da qui la proposta di un'iniziativa legislativa che preveda anche per quest'ultimo la possibilità di avvalersi in via permanente di una parte dei giovani che hanno svolto il servizio di leva nel Corpo stesso, previo l'accertamento dei necessari requisiti e la frequenza di uno specifico corso di addestramento.

Tale iniziativa, oltre che eliminare una immotivata disparità di trattamento tra cittadini che ugualmente assolvono all'obbligo di leva, risponde alla necessità di non disperdere quel prezioso patrimonio di formazione ed esperienza acquisito dai giovani di leva dapprima con lo specifico corso di addestramento, che viene effettuato presso le scuole centrali antincendi, e successivamente col servizio prestato presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Ma non solo. L'Amministrazione non riesce attualmente a provvedere alla copertura delle vacanze d'organico con la tempestività che è invece richiesta dall'erogazione del servizio di sicurezza e ciò a causa dei

lunghi tempi tecnici necessari per l'espletamento di concorsi ai quali partecipano centinaia di migliaia di candidati. Si tratta, inoltre, di procedure che non solo sono economicamente onerose ma che impegnano in maniera pressochè esclusiva alcune importanti strutture dell'Amministrazione stessa, che vengono così distolte da altri fondamentali compiti istituzionali.

Pertanto la previsione, accanto alle procedure concorsuali, di un altro canale di accesso - così come previsto per gli altri Corpi citati - consentirebbe di coprire una parte del *turnover* con la necessaria continuità, al fine di garantire almeno l'indispensabile livello minimo nella necessaria funzionalità del servizio d'istituto.

*Articolo 4.* La norma si rende necessaria al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo in ordine alle competenze sanitarie dei medici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di autorizzazione, vigilanza e controllo sanitario sulle mense e sulle altre strutture di servizio dei citati Corpi.

*Articolo 5.* La norma detta facilitazioni per lo svolgimento dell'attività ginnico-sportiva degli atleti del Corpo, riducendo anche la disparità di trattamento esistente con gli atleti degli altri Corpi civili e militarizzati dello Stato.

#### *Capo II (articoli 6-10).*

Prevede disposizioni di carattere strumentale per la migliore organizzazione del Corpo.

*Articolo 6.* La norma è finalizzata a sottrarre alle disposizioni generali in materia di alloggi destinati a dipendenti pubblici, quegli alloggi da assegnarsi esclusivamente in ragione di specifiche esigenze di servizio dell'amministrazione concedente. La norma, inoltre, realizza una opportuna uniformità di disciplina con analoghe disposizioni vigenti in materia per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato (articolo 9 del decre-

to-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, che richiama l'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831).

*Articolo 7.* La norma si propone di abbreviare i tempi di conclusione dei contratti di locazione di immobili. L'elevazione del limite dell'importo contrattuale per la richiesta del nulla osta alla spesa da parte del Demanio si rende indispensabile in quanto, trattandosi di contratti di durata non inferiore a sei anni, l'attuale limite (900 milioni) comporta l'acquisizione del nulla osta per gran parte delle procedure locative, incidendo notevolmente sui già lunghi tempi delle procedure medesime.

Il comma 2 è finalizzato ad evitare o limitare contenziosi per ritardati pagamenti derivanti da temporanea impossibilità di procedere ai pagamenti dei fitti secondo le ordinarie procedure (ruoli di spesa fissa). Pertanto, si rende indispensabile prevedere la possibilità di anticipazione a mezzo del capitolo 3282 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che, allo stato, non è consentita in quanto non prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

*Articolo 8.* Si prevede la possibilità che le regioni e gli enti locali, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedano all'acquisto di mezzi e strumenti operativi da assegnarsi in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

È prevista, infine, a favore dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari l'erogazione di benefici e contributi analogamente a quanto stabilito in favore delle associazioni di volontariato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni. Inoltre, viene introdotta la riorganizzazione del predetto personale volontario in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico, con l'aggregazione degli stessi alle

colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per l'impiego in operazioni di emergenza.

*Articolo 9.* L'incremento del numero di ore di lavoro straordinario si rende necessario considerato che, da valutazioni statistiche riferite agli anni precedenti, il monte ore previsto è risultato assolutamente insufficiente in relazione alle esigenze determinatesi per i prolungamenti di orario oltre quello ordinario di servizio, nonché per le emergenze non formalmente decretate da provvedimenti straordinari ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

*Articolo 10.* In attesa della copertura degli organici operativi si è previsto l'allungamento del periodo individuale d'impiego del personale volontario a parità di contingente complessivo e, quindi, senza oneri finanziari aggiunti.

### *Capo III (articoli 11-14).*

Contiene disposizioni in materia finanziaria e contabile.

*Articolo 11.* Prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Centro di responsabilità protezione civile e servizi antincendi - di un fondo speciale di lire 6.000 milioni, destinati a sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento», con esclusione delle spese di personale.

*Articolo 12.* Indica il nuovo limite di spesa per il ricorso alle procedure in economia. La norma è diretta ad aumentare gli attuali limiti di valore previsti per il funzionario delegato dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299: 50 o 60 milioni, in ipotesi diverse), consentendo loro una maggiore esplicazione delle funzioni dirigenziali nella gestione diretta delle spese, in relazione alle accresciute esigenze connesse ai molteplici

compiti loro affidati e alle attuali dotazioni organiche dei comandi provinciali.

*Articolo 13.* La legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, disciplina attualmente i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè le connesse procedure amministrativo-contabili.

Il sistema di tariffazione è stabilito dall'articolo 5 della citata legge, e successive modificazioni.

In base all'attuale normativa sussistono delle obiettive difficoltà da parte del dirigente dell'ufficio che eroga il servizio a stabilire preventivamente, in particolare per il servizio di prevenzione incendi, il corrispettivo dovuto dal richiedente in quanto occorre stabilire a priori:

durata del servizio;

qualifica del personale preposto al servizio.

Inoltre l'attuale normativa non garantisce, in ambito nazionale, una uniformità dei corrispettivi che vengono pagati dall'utente a pari prestazioni richieste.

Stante che la legge 26 luglio 1965, n. 966, obbligava a corredare l'istanza, con

cui si richiede il servizio, con la quietanza del versamento effettuato e poichè tale versamento in base al decreto-legge n. 361 del 1995 è definitivo, occorre prevedere un sistema di tariffazione che consenta di superare le incertezze e le problematiche susposte, garantendo trasparenza e uniformità.

Si ritiene, pertanto, in analogia con quanto peraltro già attuato da altri organismi pubblici che erogano servizi tecnici a pagamento (come, ad esempio, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro), che il sistema di tariffazione debba essere impostato sulla base del tipo di prestazione richiesta e, pertanto, non necessariamente basato solo su tariffe orarie. Si è reso, altresì, necessario prevedere un meccanismo che aggiorni gli importi dei pagamenti sulla base di riferimenti oggettivi (comma 4).

*Articolo 14.* Viene quantificato, con riferimento agli anni 1998, 1999 e 2000, l'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge rispettivamente in lire 14.100 milioni, 37.500 milioni e 63.500 milioni.



## RELAZIONE TECNICA

Ai fini di una migliore chiarezza dei contenuti tecnici del disegno di legge, si riportano di seguito informazioni più dettagliate circa modalità attuative, decorrenza e criteri di quantificazione finanziaria di alcune previsioni normative, anche al fine di rendere più intelligibili i dati finanziari descritti nelle tabelle allegate.

*Articolo 1*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 è prevista la promozione a dirigente di 12 unità provenienti dal profilo di ispettore antincendio coordinatore, calcolando il costo relativo come differenziale tra il trattamento economico del dirigente e quello dell'ispettore antincendio coordinatore.

Pertanto è prevista l'assunzione di 42 unità, con decorrenza 1° luglio 1999, nel profilo di ispettore antincendi, di cui 30 unità dovute all'aumento dell'organico nello stesso profilo professionale e 12 unità dovute all'aumento di organico del personale dirigente. La decorrenza al 1° luglio 1999 è stata stabilita tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali. Per le stesse motivazioni, analoga decorrenza viene prevista per l'assunzione di 15 unità di personale medico e di 10 unità di assistente tecnico antincendi.

Si precisa, inoltre, che le assunzioni relative all'aumento di organico di capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco avvengono «per risulta» nel profilo iniziale di vigile del fuoco e, pertanto, per i due profili apicali viene considerato il solo costo della promozione mentre il costo per le assunzioni si riferisce a tutti i posti complessivamente portati in aumento nei tre profili.

Per il profilo di vigile del fuoco, le assunzioni avverranno per 148 unità dal 1° gennaio 1999 mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti di vigile del fuoco, così come previsto dall'articolo 1, comma 3; le assunzioni delle restanti 432 unità, in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali e della ricettività delle scuole ove vengono svolti i corsi, avverranno non prima del 18 gennaio 2000.

È altresì prevista:

l'assunzione, a decorrere dal 1° ottobre 1998, di 27 unità nel profilo di ragioniere mediante l'utilizzazione della graduatoria dei vincitori del concorso bandito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

la promozione di 22 unità a direttore amministrativo, con decorrenza 1° gennaio 1999, il cui costo si riferisce al differenziale tra trattamen-

to economico del direttore amministrativo (9° livello) e quello del funzionario amministrativo (8° livello);

l'assunzione di 31 unità nel profilo di funzionario amministrativo con decorrenza 1° gennaio 2000, decorrenza che tiene conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Per il personale dei ruoli operativi sono indicati costi unitari diversi a seconda che si tratti dell'anno di assunzione ovvero della spesa a regime. Infatti, nel primo anno vengono previste anche le spese relative ai corsi di formazione, vestiario ed equipaggiamento ed alla mensa spettante durante i corsi.

Per quanto più specificamente riguarda i costi di mensa, si precisa che durante la frequenza del corso (articolato in 180 giorni) il personale fruisce di due pasti al giorno in considerazione della natura residenziale del corso stesso. Diversamente il personale operativo ha titolo a fruire del pasto solo in dipendenza dell'orario di lavoro articolato in turni di 12 ore, per una media di circa tre pasti settimanali.

Relativamente alle assunzioni previste dal comma 4, esse non comportano oneri aggiuntivi poichè rientrano nei limiti delle dotazioni organiche e sono subordinate all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle assunzioni trimestrali previste dalla legge finanziaria 1998.

Anche le promozioni nei profili di ispettore antincendi coordinatore, collaboratore tecnico antincendio e responsabile amministrativo contabile non comportano oneri, in quanto vengono riassorbiti gli attuali soprannumeri presenti negli stessi profili professionali.

L'integrazione del fondo, di cui al comma 5, è destinata ad assicurare la perequazione del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare dovrà finanziare il fondo per l'indennità di rischio e di posizione dei dirigenti del Corpo stesso.

Inoltre si dovrà dare attuazione alla revisione dell'ordinamento del personale che contemplerà il riordino del settore degli specialisti e la revisione dei profili nei settori operativi, amministrativi e tecnici.

## *Articolo 2*

L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si riferisce esclusivamente al costo dei due medici specialisti che vanno ad aggiungersi ai componenti della Commissione medica. Tale onere è stato quantificato in lire 25 milioni, tenuto conto dei compensi da attribuire ai medici - al lordo degli oneri per l'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione - in rapporto al previsto numero delle sedute di esami.

In particolare, ai fini della quantificazione e avuto riguardo delle esperienze precedenti, si è previsto un numero di circa 6.000 candidati da sottoporre agli esami distribuiti in circa 141 sedute di esami (circa 43 candidati per seduta) per un compenso di lire 85.000 a seduta per ognuno dei medici.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è compensato dalla minore spesa dovuta a una durata inferiore dei tempi di lavoro delle commissioni.

### *Articolo 3*

Il costo dei vigili del fuoco trattenuti, previsto dal comma 9, non comporta spesa atteso che il trattenimento in servizio avviene nell'ambito delle dotazioni organiche.

### *Articolo 6*

Con la norma si intende porre il fondamento giuridico per procedere a specifica regolamentazione della materia concernente gli alloggi di servizio da assegnarsi esclusivamente in ragione di specifiche esigenze dell'Amministrazione concedente. La disposizione non comporta alcun aumento di spesa nè diminuzione di entrate.

### *Articolo 9*

Nella tabella IV è previsto il costo, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, di 160.000 ore di lavoro straordinario necessarie, oltre alle 80.000 ore già previste, per fronteggiare esigenze imprevedibili ed indilazionabili.

Per il solo anno 1998 il costo è stato calcolato per 80.000 ore anzichè per 160.000.

### *Articolo 10*

Il prolungamento a 160 giorni all'anno del periodo individuale di impiego del personale volontario non comporta oneri finanziari aggiuntivi dal momento che i richiami vengono limitati allo stanziamento esistente.

COSTO TOTALE DEL DISEGNO DI LEGGE  
SUDDIVISO PER I SINGOLI ANNI DI RIFERIMENTO

	1998	1999	2000
Aumento di organico .....	347.711.069	14.614.500.474	40.686.397.711
Straordinario .....	2.155.785.600	4.311.571.200	4.311.571.200
Fondo a disposizione .....	—	6.000.000.000	6.000.000.000
	2.503.496.669	24.926.071.674	50.997.968.911
Revisione ordinamento .....	11.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
	14.003.496.669	37.426.071.674	63.497.968.911

TABELLA I

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1998-2000

1 9 9 8										
Profilo	Livello	Unità	COSTI UNITARI						COSTI COMPLESSIVI ANNUI	
			Differenze annue lorde	Indennità accessorie	Corso immissione in ruolo	Vestiaro ed equipaggiamento	Mensa corso	Mensa comando	Costo unitario	Costo totale
Ragioniere (assunzione dal 1° ottobre 1998) .....	6°	27	48.813.323	674.857	-	-	-	-	49.488.180	347.711.069
									SPESA COMPLESSIVA NEL 1998 ...	347.711.069

TABELLA II

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1998-2000

1 9 9 9											
Profilo	Livello	Unità	COSTI UNITARI							COSTI COMPLESSIVI ANNUI	
			Stipendi I.I.S., ind. rischio ecc. annuo lordo	Straordinario	Indennità notturna e festiva	Corso immissione in ruolo	Vestiaro ed equipag- giamento	Mensa corso	Mensa comando	Costo unitario	Costo totale
Dirigente (promozione dal 1-1-1999) .....		12	18.009.078							18.009.078	216.108.936
Medico (assunzione dal 1-7-1999) .....	7	15	60.364.214	1.470.181						61.834.395	474.784.313
Ispettore ant. (assunzione dal 1-7-1999) ....	7	42	60.364.214			700.000	2.650.000	2.150.000		65.864.214	2.766.296.988
Ass. tecn. ant. (assunzione dal 1-7-1999) ...	6	10	54.491.798			700.000	2.650.000	2.150.000		59.991.798	327.458.990
Capo reparto (promozione dal 1-1-1999) ....	6/S	70	2.411.212							2.411.212	168.784.840
Capo squadra (promozione dal 1-1-1999) ...	6	150	4.051.787							4.051.787	607.768.050
Vigile del fuoco (assunzione dal 1-1-1999) .	5	148	50.440.010		1.364.760	700.000	2.650.000	2.150.000	368.000	57.672.770	8.535.569.960
Dir. amm.vo (promozione dal 1-1-1999) ....	9	22	5.450.000	317.460						5.767.460	126.884.120
Ragioniere (assunzione dal 1-10-1998) .....	6	27	48.813.323	2.699.428						51.512.751	1.390.844.277
SPESA COMPLESSIVA NEL 1999 ...										14.614.500.474	

TABELLA III

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1998-2000

2 0 0 0											
Profilo	Livello	Unità	COSTI UNITARI							COSTI COMPLESSIVI ANNUI	
			Stipendi I.I.S., ind. rischio ecc. annuo lordo	Straordinario	Indennità notturna e festiva	Corso immissione in ruolo	Vestitario ed equipag- giamento	Mensa corso	Mensa comando	Costo unitario	Costo totale
Dirigente (promozione dal 1-1-1999) . . . . .		12	18.009.078							18.009.078	216.108.936
Medico (assunzione dal 1-7-1999) . . . . .	7	15	60.364.214	2.940.361						63.304.575	949.568.625
Ispettore ant. (assunzione dal 1-7-1999) . . . . .	7	42	60.364.214	2.940.361						63.304.575	2.658.792.150
Ass. tecn. ant. (assunzione dal 1-7-1999) . . . . .	6	10	54.491.798	2.699.428						57.191.226	571.912.260
Capo reparto (promozione dal 1-1-1999) . . . . .	6/S	70	2.411.212							2.411.212	168.784.840
Capo squadra (promozione dal 1-1-1999) . . . . .	6	150	4.051.787							4.051.787	607.768.050
Capo squadra (promozione dal 1-1-2000) . . . . .	6	70	4.051.787							4.051.787	283.625.090
Vigile del fuoco (assunzione dal 1-1-1999) . . . . .	5	148	50.440.010		2.729.520				736.000	53.905.530	7.978.018.440
Vigile del fuoco (assunzione dal 18-1-2000) . . . . .	5	432	50.440.010		1.251.030	700.000	2.650.000	2.150.000	338.000	57.529.040	23.823.569.076
Dir. amm.vo (promozione dal 1-1-1999) . . . . .	9	22	5.450.000	317.460						5.767.460	126.884.120
Funz. amm.vo (assunzione dal 1-1-2000) . . . . .	8	31	58.370.987	3.258.750						61.629.737	1.910.521.847
Ragioniere (assunzione dal 1-10-1998) . . . . .	6	27	48.813.323	2.699.428						51.512.751	1.390.844.277
SPESA COMPLESSIVA NEL 2000 . . .											40.686.397.711

## TABELLA IV

COSTO RELATIVO ALL'INCREMENTO DEL MONTE ORE  
STRAORDINARIO NECESSARIO PER FRONTEGGIARE ESI-  
GENZE DI SERVIZIO IMPREVEDIBILI ED INDILAZIONABILI  
PREVISTO IN 80.000 ORE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 18 MAGGIO 1987, N. 269

240.000 - 80.000 = 160.000	
160.000 x 20.140 (tariffa oraria media) .....	3.222.400.000
Oneri a carico dell'amministrazione .....	1.089.171.200
<b>COSTO ANNUO . . .</b>	<b>4.311.571.200</b>



## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

##### Art. 1.

*(Potenziamento delle dotazioni organiche)*

1. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentata di dodici unità. Tali funzioni possono essere conferite anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonchè per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di complessive 715 unità, distribuite nei profili professionali indicati nella allegata tabella A; di conseguenza l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rideterminato secondo la tabella B. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici

centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La dotazione organica degli stessi profili professionali è determinata nella citata tabella A. Il personale del ruolo direttivo ad esaurimento già inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale di nuova istituzione, mantenendo l'ordine di ruolo e le anzianità maturate.

3. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 2, si provvede, fino al 31 dicembre 1999, prioritariamente mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993.

4. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.

5. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 11.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.500 milioni rispettivamente per gli anni 1999 e 2000.

## Art. 2.

*(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali)*

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione statale anche ad ordinamento autonomo, che la presiede e da quattro medici. La Commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possano essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

*(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)*

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: «essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili

del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario».

2. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.

3. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato nel 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge.

4. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti il servizio di istituto;

b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;

c) non avere riportato sanzioni disciplinari.

5. La graduatoria di merito di cui al comma 3 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.

6. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.

7. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari, può accedere al profilo di vigile del fuoco.

8. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 6 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.

9. La percentuale di accesso alle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito, è incrementata del 10 per cento. I posti derivanti da tale incremento sono riservati al personale che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ha chiesto di essere immesso al termine della ferma triennale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che in tale periodo ha prestato servizio senza demerito quale volontario nell'Arma del genio dell'Esercito.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno)*

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incluse anche quelle relative ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuarsi in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

#### Art. 5.

##### *(Svolgimento di attività sportive)*

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psicofisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.

2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonchè alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.

3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 non compete il trattamento economico di

missione ed il compenso per lavoro straordinario.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

#### Art. 6.

##### *(Alloggi di servizio)*

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.

#### Art. 7.

##### *(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)*

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze - direzione generale del demanio - è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500.000.000.

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione della procedure di locazione di immobili.

#### Art. 8.

*(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

2. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che sono aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza.



## Art. 9.

*(Disposizioni in materia  
di lavoro straordinario)*

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 240.000 ore. Per l'anno 1998 detta attribuzione è elevata a 160.000 ore.

## Art. 10.

*(Disposizioni in materia  
di vigili volontari discontinui)*

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

## CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
FINANZIARIA E CONTABILE

## Art. 11.

*(Istituzione del fondo a disposizione)*

1. A decorrere dall'anno 1999 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Centro di responsabilità Protezione civile e servizi antincendi - unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.

2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione sui capitoli della suddetta unità previsionale di base, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni.

#### Art. 12.

##### *(Servizi in economia)*

1. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture, servizi o lavori per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il ricorso al servizio in economia per le spese previste per tale procedura può avvenire entro il limite massimo d'importo corrispondente a 200.000 unità di conto europee, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La spesa è disposta dai dirigenti della struttura centrale e dal funzionario delegato della struttura periferica, anche se non riveste la qualifica di dirigente, entro il limite massimo dell'importo sopraindicato e nei limiti delle somme messe a disposizione con aperture di credito.

#### Art. 13.

##### *(Servizi a pagamento)*

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.

3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera *b*), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### Art. 14.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.100 milioni per l'anno 1998, in lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e in lire 63.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.300 milioni per l'anno 1998, a lire 30.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 56.000 milioni per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1998

e a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA A

(Articolo 1, comma 2)

## PIANO PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO

PROFILO	LIVELLO	UNITÀ
Ispettore antincendi coordinatore .....	9°	30
Direttore amministrativo .....	9°	22
Medico direttore .....	8°	15
Funzionario amministrativo .....	8°	31
Collaboratore tecnico antincendi .....	7°	10
Responsabile amministrativo contabile .....	7°	27
Capo reparto .....	6°	70
Capo squadra .....	6°	150
Vigile del fuoco .....	5°	360
TOTALE ...		715

## TABELLA B

(Articolo 1, comma 2)

MINISTERO DELL'INTERNO  
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<b>QUALIFICHE DIRIGENZIALI</b>	
<i>Dirigenti area operativa tecnica</i>	
Dirigente generale .....	1 (*)
Dirigente .....	157
<i>Totale ...</i>	158
<i>Dirigenti area operativa servizio sanitario</i>	
Dirigente .....	2
<i>Totale ...</i>	2
<i>Dirigenti area operativa servizio ginnico sportivo</i>	
Dirigente .....	2
<i>Totale ...</i>	2
<b>QUALIFICHE FUNZIONALI - PROFILI PROFESSIONALI</b>	
<i>Nona qualifica funzionale</i>	
Ispettore anticendi coordinatore .....	137
Direttore amministrativo .....	22
Ispettore ginnico-coordinatore .....	1
Medico coordinatore .....	1
<i>Totale ...</i>	161

(\*) Oltre 3 posti fuori ruolo ai sensi dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed 1 posto fuori ruolo ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Segue: TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Ottava qualifica funzionale</i>	
Ispettore anticendi direttore .....	213
Funzionario amministrativo .....	31
Ispettore ginnico direttore .....	1
Medico direttore .....	16
Analista di sistema .....	4
Analista di procedure .....	4
<i>Totale ...</i>	<u>269</u>
<i>Settima qualifica funzionale</i>	
Collaboratore tecnico anticendi .....	325
Ispettore anticendi .....	205
Ispettore ginnico .....	1
Medico .....	5
Responsabile amministrativo .....	74
Responsabile amministrativo contabile .....	176
Capo tecnico .....	17
Capo sala macchine .....	1
Analista .....	3
Programmatore di sistema .....	2
<i>Totale ...</i>	<u>809</u>
<i>Sesta qualifica funzionale</i>	
Capo squadra .....	8.102
Capo reparto .....	3.468
Assistente tecnico anticendi .....	264
Assistente amministrativo .....	259
Ragioniere .....	273
Assistente tecnico fototelecinematografo .....	1
Assistente tecnico industrie grafiche .....	1
Assistente tecnico chimica industriale .....	1
Assistente tecnico energia nucleare .....	1
Assistente tecnico elettronica .....	4
Assistente tecnico elettronica industriale .....	5
Assistente tecnico edile .....	2
Assistente tecnico motorista .....	30
Assistente tecnico telecomunicazioni .....	25
Consollista .....	6
Capo unità operativa .....	16
Programmatore .....	20
<i>Totale ...</i>	<u>12.478</u>

Segue: TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Quinta qualifica funzionale</i>	
Vigile del fuoco .....	15.311
Operatore amministrativo contabile .....	161
Litografo specializzato .....	3
Titografo impressore specializzato .....	2
Titografo compositore specializzato .....	4
Fotocompositore specializzato .....	2
Cameriere direttore sala bar .....	2
Operatore specializzato alimentazione .....	10
Operatore tecnico specializzato laboratorio .....	15
Infermiere professionale .....	4
Falegname specializzato .....	3
Pittore specializzato .....	30
Idraulico specializzato .....	13
Elettricista specializzato .....	23
Muratore specializzato .....	7
Disegnatore specializzato .....	9
Tecnico agrario specializzato .....	3
Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici .....	29
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche .....	20
Saldatore specializzato .....	5
Aggiustatore meccanico specializzato .....	18
Elettrauto specializzato .....	30
Motorista meccanico specializzato .....	48
Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici .....	17
Collaudatore meccanico .....	25
Apparecchiatore elettronico specializzato .....	77
Addetto ai terminali evoluti .....	119
Operatore sala macchine .....	90
Registratore di dati .....	18
Operatore fototelecinematografico .....	3
Fonico fototelecinematografico .....	2
Missagista montatore .....	1
<i>Totale ...</i>	16.104

Segue: TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Quarta qualifica funzionale</i>	
Dattilografo .....	930
Coadiutore .....	799
Litografo .....	1
Titografo impressore .....	1
Titografo compositore .....	1
Fotocompositore .....	1
Fotografo editoriale .....	2
Legatore .....	3
Cameriere .....	4
Operatore per l'alimentazione .....	11
Agente ausiliario laboratorio tecnico .....	8
Infermiere generico .....	4
Falegname .....	3
Pittore .....	20
Idraulico .....	9
Elettricista .....	22
Muratore .....	4
Operatore lavorazione profilati e laminati metallici ..	27
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche .....	21
Saldatore .....	2
Aggiustatore meccanico .....	17
Elettrauto .....	27
Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche ....	37
Operatore lavorazioni materiali non metallici .....	17
Apparecchiatore elettronico .....	62
<i>Totale ...</i>	2.033
<i>Terza qualifica funzionale</i>	
Addetto alla ristorazione .....	5
Addetto alle lavorazioni .....	300
<i>Totale ...</i>	305
Totale qualifiche dirigenziali .....	162
Totale qualifiche funzionali .....	32.159
TOTALE GENERALE ...	32.321